

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 6 novembre 2023, n. 327
Comune di Carmiano _ conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii. rilascio dell'accreditamento ai sensi ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi, CON PRESCRIZIONE, per un centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019 con dotazione di 30 posti denominato "Centro diurno disabili il quadrifoglio" ubicato in Carmiano (LE) alla Via Grassi 44

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 25 del 28/07/2023 di proroga dell'incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017 n. 9 e smi avente ad oggetto "*Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private*", successivamente modificata con L.R. 22 dicembre 2017, n. 65 "*Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)*", stabilisce:

- all'articolo 8, commi da 1 a 6, che: "1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune. 2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura. 3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale. 4. Al comune compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio

per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 3, punto 3.2. 5. La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica. 6. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio[1]sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l'interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti

- all'art 24 commi 1, 3 e 4 (Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti) che: "1. *Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all'esercizio dell'attività sanitaria, che intendono chiedere l'accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell'autorizzazione regionale all'esercizio, ottengono l'accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell'istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. (OMISSIS)2. Le strutture pubbliche e private, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale.*3.

Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale. 4. *Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*

- all'articolo 29, comma 9, che: "Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare".

In data 9/02/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 5 del 21/01/2019 ad oggetto "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili." (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 4/2007.

Il suddetto R.R. n. 5/2019 prevede:

Ø all'art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio), che: "3. In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali: a) i posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 pubblici già autorizzati all'esercizio o già previsti in atti di programmazione sanitaria regionale; b) i posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati già autorizzati all'esercizio; c) i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento; d) i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzate dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento; e) i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del presente regolamento sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio.

-art 10 commi 6 e 7 (Fabbisogno per l'accreditamento), che: "6. *Nell'ambito del fabbisogno di Centro diurno disabili di cui al comma 1 rientrano:*

a) i posti di Centro diurno socioeducativo e riabilitativo ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubblici e privati già autorizzati al funzionamento e contrattualizzati con le Aziende Sanitarie Locali alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel limite massimo dei posti contrattualizzati e tenuto conto del tasso di occupazione dei posti contrattualizzati;

b) i posti di Centro diurno ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. di cui alla preintesa approvata con DGR n. 330/2018.
7. *La restante quota di posti disponibili di Centro diurno su base provinciale, e non oggetto del processo di riconversione di cui al precedente comma 6, ovvero la restante quota di posti disponibili di Centro diurno per disabili riveniente dalla ricognizione di cui all'art. 12.1 lettera b), è assegnata all'esito delle procedure di cui al successivo art. 12, con le seguenti modalità:*

a) il 30% dei predetti posti disponibili sono destinati alle strutture dei DSS in cui si registra un esubero di posti letto già contrattualizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento rispetto al fabbisogno teorico risultante dalla applicazione del criterio del numero degli abitanti. Gli stessi saranno distribuiti, nel limite massimo di un nucleo da n. 30 posti, ai Centri diurni ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubblici e privati già autorizzate al funzionamento e non contrattualizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

b) il restante 70% dei predetti posti disponibili sono destinati alle strutture dei DSS carenti e parzialmente carenti di posti già contrattualizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento rispetto al fabbisogno teorico risultante dalla applicazione del criterio del numero degli abitanti, da distribuirsi in base alla popolazione residente, e sono assegnati ai Centri diurni ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubblici e privati già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel limite di un nucleo da n. 30 posti, con il seguente ordine di preferenza:

- 1. Centro diurno ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. non contrattualizzato;*
- 2. Centro diurno ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. già contrattualizzata."*

-all'art 12.1 lett B (Disposizioni Transitorie), che:

"b) La giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 e dei posti di Centro diurno disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. rientranti nell'ambito di applicazione dei commi 6 e 7 del precedente art. 10, con l'indicazione: 1) dei posti di Centro diurno disabili ancora disponibili e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 7 dell'art.10; 2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge, entro la percentuale pari al 5% dei posti letto di cui alla precedente punto 1."

-all'art.12.6 (Norme transitorie per i centri diurni ex art. 60 r.r. 4/2007 e smi autorizzati al funzionamento e non contrattualizzati con le aa.ss.ll.) che,

"1. I Centri diurni ex art. 60 R.R. 4/2007 e smi già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzati con la ASL, ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio come Centri Diurni disciplinati dal presente regolamento si adeguano ai requisiti dallo stesso previsti nei termini di seguito indicati a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento

- entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici;
- entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.

In deroga al precedente punto b), i Centri diurni ex art. 60 R.R. 4/2007 e smi possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa.

2. I Centri diurni ex art. 60 R.R. 4/2007 e smi già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzati con la ASL, a seguito dell'approvazione dell'atto di Giunta regionale di cui all'art. 12.1, lett.b) e relativamente ai posti semiresidenziali disponibili, possono presentare istanza di accreditamento come Centri diurni disciplinati dal presente regolamento, previa conferma dell'autorizzazione all'esercizio."

Con DGR 25 novembre 2019, n. 2154 ad oggetto "R.R. n.5/2019-art.12.1 - Atto ricognitivo delle strutture rientranti tra le autorizzate all'esercizio di cui all'art.9,c.3 e dei posti letto/posti rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui all'art.10,c.3 e 4- Posti letto/posti disponibili ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio e di accreditamento- APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO DI MODIFICA AL R.R.21/01/2019, N.5." la Regione approvava inter alia, l'allegato B, in applicazione dell'art. 12 "NORME TRANSITORIE" - punto 12.1 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE", riportante la ricognizione: - dei posti letto/posti di strutture rientranti nella riserva di posti accreditabili di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 R.R. n. 5/2019 con l'indicazione: a) dei posti letto di RSA e di Centri diurni disabili ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 e 7 dell'art.10; (omissis) le indicazioni operative relative ai posti accreditabili;

- i modelli di domanda per le conferme delle autorizzazioni all'esercizio e per gli accreditamenti, predisposti per le autorizzazioni e gli accreditamenti in forma singola o associata.

Con la DGR 2154 del 2019 la Regione stabiliva altresì in merito ai requisiti di accreditamento da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento:

"Le strutture di cui al presente paragrafo, limitatamente ai posti letto per cui concorrono ai fini dell'accreditamento devono possedere i seguenti requisiti di accreditamento:

L'art. 2, ai commi 2 e 4 del R.R. n. 16/2019 prevede:

"2. I Manuali di Accreditamento si applicano alle strutture già accreditate e a quelle per le quali è stata presentata istanza di accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 24 e ss., legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., prima della data di entrata in vigore del presente regolamento ed entro il semestre successivo a tale data, nei seguenti tempi e modi:

- a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di "Plan";*
- b) entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, oltre a quelle per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di "Do";*

c) entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, oltre a quelle previste per le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di "Check" e di "Act" (tutte).

Il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento deve essere attestato dal legale rappresentante della struttura mediante la presentazione entro le scadenze sopra indicate, alla sezione regionale competente ed all'organismo tecnicamente accreditante (OTA), di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da una griglia di autovalutazione debitamente compilata e firmata.

.....

4. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 e 3, costituiscono atto preliminare alle verifiche del possesso dei requisiti stabiliti dai Manuali di accreditamento da parte dell'OTA da eseguirsi sulla base del programma di cui all'articolo 3, comma 3 o su apposito incarico della sezione regionale competente nell'ambito del procedimento di accreditamento ai sensi dell'articolo 24 e ss. legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i.. 5. Il possesso dei requisiti, attestato alle scadenze stabilite dai commi 2 e 3, costituisce, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., condizione necessaria al mantenimento dell'accreditamento, pena revoca- decadenza ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lett. b) della medesima legge."

Con Determina n. 280 del 02/08/2022 la Regione "preso atto che con Delibera di Giunta Comunale n. 178 del 21/09/2012 il Comune di Carmiano ha espresso la volontà di destinare l'immobile ad un centro diurno disabili e quindi ad un pubblico servizio e che per tale ragione il contratto stipulato con la Società Cooperativa Sociale arl Servizi ed Emarginazione Rep n. 776 del 08/03/2013 indipendentemente dal nome juris avendo i requisiti soggettivi ed oggettivi si configura come concessione di servizio" stabiliva: "Di prendere atto della risoluzione del contratto stipulato tra il Comune di Carmiano e la Società Cooperativa Sociale a r.l. Servizi ed Emarginazione Rep. N. 776 del 08/03/2013 per avere la società interrotto l'attività e conseguentemente ai sensi dell'art 9, comma 4, lett. a) e lett. c) L.R. n. 9/2017 non confermare l'autorizzazione rilasciata dal Comune di Carmiano con Determinazione nr. 527 e n. Settore 172 del 13/09/2013, e con Determinazione nr 241 del 15/05/2017 in capo alla Società Cooperativa Sociale a r.l. Servizi ed Emarginazione; Di volturare l'autorizzazione all'esercizio per n. 30 posti di centro diurno disabili al Comune di Carmiano, che entro e non oltre il termine di 60 giorni dovrà attivare le procedure di cui al Dlgs 50/2016 per la concessione del servizio ad un soggetto terzo dando comunicazione alla Regione del soggetto individuato al fine della verifica in capo allo stesso dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento; Di disporre ai sensi dell'art 11 comma 1 della LR 9 del 2017, nelle more dello svolgimento delle procedure di cui sopra, la sospensione dell'attività fino alla verifica dei requisiti in capo nuovo soggetto gestore".

A seguito della predetta voltura dell'atto autorizzativo con pec del 12/09/2022 acquisita al protocollo di questa Sezione al n. AOO 183 11190 del 13/09/2022 il Comune di Carmiano inviava unitamente alla ASSEST Società Cooperativa sociale – Assistenza sociosanitaria e Servizi Territoriali (d'ora in avanti ASSEST) istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento in forma associata.

Con nota prot. n. AOO 183 11373 del 15/09/2022 la Regione avviava la fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui RR 5/2019 mediante disposizione di incarico al Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce precisando "che il provvedimento autorizzativo eventualmente emesso a seguito delle verifiche sarà temporaneo e avrà durata non superiore a quella indicata nella Determinazione nr. 706 del 31/08/2022, ossia il 30/11/2022."

Con pec del 22/09/2022 acquisita al protocollo n. AOO 183 11935 del 22 settembre 2022 il Dipartimento di prevenzione della Asl Lecce all'esito delle verifiche effettuate comunicava che "in relazione alla nota n. 11373 del 15/09/2022 con cui si invita questo Dipartimento di Prevenzione ad effettuare il sopralluogo ai sensi dell'art 8 comma 3 e 5 della LR 9/2017, per la verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio, presso il Centro diurno per disabili sito in Carmiano alla Via Grassi n. 44, di cui è titolare il Sindaco Pro tempore del Comune di Carmiano, (...) si comunica che i Tecnici della Prevenzione dello scrivente Dipartimento hanno concluso le

operazioni di verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività in oggetto, riscontrando quanto riportato nell'Allegato 2, così come richiesto da codesto Servizio. Si attesta l'esito positivo della verifica dei requisiti di cui al RR 5/2019 ai fini dell'autorizzazione all'esercizio". Il Dipartimento di Prevenzione precisava altresì che "la struttura è in possesso dei requisiti minimi strutturali, organizzativi e tecnologici. Il presente parere è a carattere temporaneo e avrà durata non superiore al 30/11/2022 così come indicato nella Determinazione n. 706 del 31/08/2022 del Responsabile del terzo settore del Comune di Carmiano".

Con Determina n. 349 del 05/10/2022 la Regione confermava l'autorizzazione all'esercizio in via provvisoria al Comune di Carmiano, per il centro diurno il Quadrifoglio fino alla data del 30/11/2022 con ente gestore Assest.

Con pec del 24/11/2022 il Comune di Carmiano inoltrava nota prot. n. Prot. n° 20634 del 24/11/2022 con cui comunicava quanto segue: "con determinazione dirigenziale R.G. 706 del 31/08/2022 questa Amministrazione ha disposto l'indizione di procedura di gara telematica aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 (per il tramite della C.U.C. in seno all'Unione di cui questo Ente fa parte), per l'affidamento, in concessione a terzi ex artt. 164 e ss del D.lgs. n.50/2016 e secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 7, del servizio di gestione del centro diurno disabili "Il Quadrifoglio" sito in Magliano (frazione di Carmiano) per anni 5 (cinque), approvando, all'uopo, la relativa documentazione di gara; trattandosi di gara sopra soglia comunitaria, in data 25/10/2022 l'Avviso relativo alla procedura è stato trasmesso alla G.U.U.E. e pubblicato sulle principali testate giornalistiche per estratto; inoltre è stato pubblicato sulla G.U.R.I. - 5^a Serie Speciale n° 126 del 28/10/2022; così come risultante dalla schermata di riepilogo della piattaforma telematica "Tutto gare Carmiano", la gara ID. N. 102 è stata pubblicata in data 28/10/2022 sulla medesima piattaforma; alla scadenza del termine fissato nel Bando di gara, perveniva una sola offerta; espletata la procedura di gara, con determinazione dirigenziale R.G. 955 del 23/11/2022, il servizio di cui all'oggetto è stato definitivamente aggiudicato all'operatore A.s.s.e.s.t. Società Cooperativa Sociale E.t.s., con sede in Via Piemonte n. 128, Copertino (73043-Le) con un punteggio complessivo dell'offerta tecnico-migliorativa di 100/100.

Il soggetto aggiudicatario è, pertanto, risultato il medesimo soggetto dell'attuale autorizzazione provvisoria all'esercizio di cui alla succitata Determinazione n. 349 del 05/10/2022 (in scadenza alla data del 30/11/2022) ed ossia "A.s.s.e.s.t. Società Cooperativa Sociale E.t.s., con sede in Via Piemonte n. 128, Copertino (73043-Le), P.Iva 05173750752". Responsabile Sanitario della struttura sarà il medesimo Dott. Giovanni Greco laureato in Medicina e Chirurgia in data 08/11/1979 presso l'Università degli Studi di Bologna con Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare conseguita in data 26/07/1984, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Lecce al n. 2854 in data 14/01/1980."

Con DD 457 del 28/12/2022 questa Sezione "Rilevato che: il soggetto aggiudicatario è lo stesso su cui è stata effettuata da parte del Dipartimento di prevenzione della Asl Lecce la verifica, con esito positivo, a seguito della quale questa Sezione ha provveduto al rilascio della autorizzazione provvisoria con scadenza 30/11/2022. Il centro diurno disabili "Il Quadrifoglio" a seguito della procedura di cui alla DGR 2154 del 2019 ha ottenuto con DGR 1006 del 2020, 20 posti in accreditamento; I predetti posti sono stati confermati con successiva DGR 1409 del 2020; E' necessario avviare la verifica in merito al possesso dei requisiti di accreditamento in capo al nuovo soggetto gestore individuato a seguito della gara conferendo, all'uopo, **incarico al Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari che al momento della verifica dovrà, ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici preliminarmente confermare quanto già accertato in via provvisoria dal Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce**" stabiliva di "rilasciare, la conferma dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8 comma 3 a Titolare: Comune di Carmiano Gestore: ASSEST Società Cooperativa sociale – Assistenza sociosanitaria e Servizi Territoriali Attività: Centro diurno disabili di cui al RR 5 del 2019 Sede operativa: Carmiano, Via Grassi n. 44 Denominazione: Centro diurno disabili Il quadrifoglio N. posti autorizzati: 30 posti Responsabile sanitario, è il Dott. Giovanni Greco, laureato in Medicina e Chirurgia in data 08/11/1979 presso l'Università degli Studi

di Bologna con Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare conseguita in data 26/07/1984, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Lecce al n. 2854 in data 14/01/1980"

Con la predetta determinazione la Regione conferiva incarico al Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari per la verifica dei requisiti di accreditamento per n. 20 posti stabilendo che *"al momento della verifica il predetto Dipartimento, ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti di autorizzazione dovrà altresì preliminarmente confermare in capo alla A.s.s.e.s.t. Società Cooperativa Sociale E.t.s. il possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici"*.

Con nota prot. n. AOO_183/PROT/21/02/2023/0003801 la Regione provvedeva alla notifica della DD 457 del 28/12/2022 comunicando quanto segue *"Si precisa quanto al numero dei posti oggetto della verifica per l'eventuale rilascio dell'accreditamento che per mero errore materiale nella predetta determina sono stati riportati **20 anziché 22 posti** assegnati in via provvisoria con la DGR 1006 del 2020 e poi confermati nella DGR 1409 del 2020."*

Con pec del 12/05/2023 il Comune di Carmiano precisato che *"alla data di pubblicazione della DGR 1729 del 2021 il Centro diurno "Il Quadrifoglio" era gestito dalla società Cooperativa sociale servizi ed emarginazione, con DD 280 del 02/08/2022 la Regione prende atto dell'interruzione del servizio da parte della società servizi ed emarginazione società cooperativa sociale e voltura il titolo autorizzativo in capo al Comune di Carmiano; con DD 457 del 28/12/2022 la Regione confermava l'autorizzazione all'esercizio in capo al Comune di Carmiano in qualità di titolare e alla cooperativa Assest Società Cooperativa sociale ets"* accettava gli ulteriori 8 posti in accreditamento assegnati con DGR 1729 del 2021.

Con nota prot. n. 183/PROT/13/07/2023/0010227 la Regione comunicava al Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari quanto segue *"Ad integrazione della nota d'incarico per la verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui alla nota protocollo : AOO_183/PROT/21/02/2023/0003801 relativa al Centro Diurno Socio Educativo e Riabilitativo per Disabili sito in Carmiano (Le), alla via Grassi n. 44, si comunica che con D.G.R. n. 1729 del 28/10/2021 (pubblicata sul burp n. 139 del 10/11/2021), integrata dalla DGR n. 2243 del 29/12/2021, è stato aggiornato il numero dei posti ai fini dell'accreditamento: Posti letto ai fini dell'accreditamento: 30"*.

Con pec del 18/07/2023 acquisita al protocollo al n. AOO 183 10799 del 21/07/2023 il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari inoltrava nota prot. n.94734 del 18/07/2023 con cui confermava *"la sussistenza dei requisiti strutturali generali, strutturali e organizzativi minimi e specifici e dei requisiti tecnologici per l'autorizzazione all'esercizio previsti dal RR 5 del 2019 per 30 posti" ed esprimeva "parere favorevole per l'accreditamento istituzionale per 30 posti di centro diurno socio educativo e riabilitativo per disabili di cui al RR 5 del 2019 denominato il Quadrifoglio, sito in Carmiano alla Via Grassi n. 44, che possiede i requisiti comuni e specifici previsti dal RR 16/2019 (Fase Plan) e i requisiti della Sezione A del RR 3/2010 Ente Titolare è il Comune di Carmiano; ente Gestore Assest società cooperativa sociale ets di cui è legale rappresentante la Dott.ssa Nadia Nestola (omissis); Responsabile Sanitario della struttura è il Dott. Greco Giovanni, nato a (...) il 29/10/1954 laureato in Medicina e Chirurgia e Specialista in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare, iscritto all'Albo dei medici Chirurghi della Provincia di Lecce al n. 2854.*

In allegato al predetto verbale veniva trasmesso l'Allegato 2 – scheda delle operazioni di verifica predisposto dal predetto Dipartimento di Prevenzione e le Griglie di autovalutazione della fase Plan.

Quanto alla figura del Responsabile sanitario si rappresenta che non è stata inoltrata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di specializzazione previsti dall'art 6.2 del RR 5 del 2019, ovvero dall'art 8 della LR 15 del 2021 (*"un medico chirurgo specializzato in medicina interna o equipollenza, ovvero da un medico con esperienza almeno quinquennale in direzione di dipartimento sanitario oppure da un medico con esperienza lavorativa almeno decennale in strutture sanitarie"*).

Inoltre la struttura risulta carente della figura del fisioterapista per n. 18 h/sett.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- rilasciare, **la conferma dell'autorizzazione all'esercizio** ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8 co 3 e **l'accreditamento** ai sensi dell'art 24 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii a

Titolare: Comune di Carmiano

Gestore: Assest società cooperativa sociale ets di cui è legale rappresentante la Dott.ssa Nadia Nestola

Attività: CENTRO DIURNO DISABILI RR 5 del 2019

Sede operativa: sito in Carmiano alla Via Grassi n. 44

Denominazione : "Centro diurno disabili Il *quadrifoglio*"

N. posti autorizzati: n. 30

N. posti accreditati: n. 30

Responsabile sanitario è il Dott. è il Dott. Giovanni Greco nato il 29/10/1954, laureato in Medicina e Chirurgia in data 08/11/1979 presso l'Università degli Studi di Bologna con Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare conseguita in data 26/07/1984, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Lecce al n. 2854 in data 14/01/1980.

CON LA PRESCRIZIONE CHE per il legale rappresentante del Comune di Carmiano e della Assest società cooperativa sociale ets, entro e non oltre giorni 30 dalla notifica del presente atto e dandone comunicazione al Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce, a pena di inefficacia del medesimo,

1. adegui lo standard organizzativo a quello previsto dal RR 5 del 2019 integrando la carenza oraria di 18 h/ sett del fisioterapista;

2. con riferimento alla figura del Responsabile Sanitario inoltri documentazione attestante i requisiti di specializzazione previsti dall'art 6.2 del RR 5 del 2019, ovvero dall'art 8 della LR 15 del 2021 ovvero sostituisca il medico a cui è affidata la responsabilità della struttura con uno avente i requisiti suddetti;

- di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce della verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti e di darne comunicazione, entro i successivi 30 giorni, alla Regione Puglia che in caso di esito negativo provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- di disporre che il Direttore Generale che sottoscrive il contratto e l'Area Sociosanitaria che predispongono gli atti, in caso di stipula dell'accordo contrattuale, dovranno preliminarmente accertare l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra in capo alla struttura accreditata per il tramite del Dipartimento di Prevenzione della Asl di riferimento.

Con la precisazione che:

- I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante del Comune di Carmiano e della Assest società cooperativa sociale ets sono tenuti a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. il legale rappresentante del Comune di Carmiano e della Assest società cooperativa sociale ets sono tenuti al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- IV. ai sensi dell'articolo 6.2 del R.R. n. 5/2019: *“La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”.*
- V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“(…) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;*
- VI. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”*
- VII. ai sensi dell'articolo 24, comma 4, Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;
- VIII. ai sensi dell'art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni*

eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante".

di notificare il presente provvedimento:

- Al legale rappresentante del Comune di Carmiano
assistentesociale.comunecarmiano@pec.rupar.puglia.it;
protocollo.comunecarmiano@pec.rupar.puglia.it;
- Al legale rappresentante ASSEST Società Cooperativa sociale – Assistenza sociosanitaria e Servizi Territoriali (assest@unapec.it);
- Al Direttore generale della ASL Lecce (direzione.generale@pec.asl.lecce.it);
- Al Direttore dell'Area Sociosanitaria della ASL Lecce (area.sociosanitaria@pec.asl.lecce.it);
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce (sispnord.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it);
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari (sispnord.aslbari@pec.rupar.puglia.it)
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e. il presente atto, composto da n. 18 fasciate, è adottato in originale;
- f. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali
Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni
di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro